



DELIBERA N. 294
del 23 luglio 2025

Fasc. ANAC n. 1707/2025

Oggetto

Ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. c), del d.lgs. 39/2013 in capo al Presidente ASP
omissis

Riferimenti normativi

Art. 11 comma 3, lett. c), del d.lgs. 39/2013

Parole chiave

Incompatibilità, incarico di Presidente di ente pubblico, deleghe gestionali

Visto

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto

l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

Vista

la relazione dell'Ufficio sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF),

Delibera

Ritenuto in fatto

Perveniva all'Autorità una segnalazione relativa alla presunta ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. c), del d.lgs. 39/2013 in capo al Presidente dell'Azienda Pubblica Servizi alla Persona (ASP) *omissis*, Avv. *omissis*, in quanto contestualmente è titolare dell'incarico di Presidente dell'Orchestra Regionale *omissis* (*omissis*).

In particolare, egli sarebbe stato nominato dalla Regione *omissis* quale membro del CdA dell' *omissis* con delibera Regionale n. 83 del 23 dicembre 2020, poi eletto Presidente dal CdA, con delibera n.1 del 14 gennaio 2021.

Successivamente, sarebbe stato nominato dal Comune di *omissis* membro del Cda dell'ASP *omissis* e poi eletto Presidente dal Cda.

Dall'attività istruttoria risulta che è stato nominato componente del Cda dell'ASP *omissis* con Decreto del Sindaco di *omissis* n. 43 del 28/11/2024, mentre è stato eletto Presidente nel corso della seduta di insediamento del 02/12/2024.

L'ipotesi di incompatibilità astrattamente rilevante potrebbe essere quella di cui all'art. 11, comma 3, lett. c), del d.lgs. 39/2013, secondo cui *"Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di una comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione"*.

L'Autorità, con nota del 23/05/2025, ha quindi comunicato ai soggetti interessati l'avvio di un procedimento di vigilanza per possibile violazione della suddetta ipotesi di incompatibilità, con richiesta di fornire chiarimenti sulla natura gestionale o meno dei poteri attribuiti ad entrambe le figure di Presidente.

Con nota acquisita il 13/06/2025, successivamente integrata con nota del 02/07/2025, ha fornito riscontro il RPCT e Direttore Generale dell'ASP *omissis*, chiarendo gli aspetti relativi ai poteri conferiti al Presidente, escludendo una loro portata gestionale per le ragioni meglio dettagliate *infra*.

Con successiva nota del 16/06/2025, il RPCT e Direttore Generale della Fondazione *omissis* ha ritenuto non integrati i presupposti dell'ipotesi di incompatibilità paventata, in quanto non sussistenti poteri gestionali in capo al Presidente. In merito, l'Autorità nell'atto di avvio aveva richiesto chiarimenti in ordine a una previsione regolamentare, in particolare del Regolamento per l'affidamento dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 oltre iva il cui art. 2, comma 2 dispone che *"L'affidamento dei*



contratti di appalto aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture non previsti nel Piano annuale degli investimenti aziendali e/o nella programmazione annuale ai sensi della Legge regionale omissis 13 luglio 2007 n. 38 e ss.mm.ii. (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) può comunque essere disposto dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente ovvero da soggetti da loro delegati, oppure dal Direttore Generale per comprovate e sopravvenute esigenze dai medesimi ravvisate, ovvero su richiesta motivata dei responsabili degli uffici interni della Fondazione".

Sul punto il Direttore ha ammesso che tale Regolamento, non rispettando la ripartizione di funzioni e poteri prevista dallo Statuto, non può che essere interpretato nel senso che affida al Presidente il potere di sottoscrizione dei contratti di affidamento in qualità di legale rappresentante. In ogni caso, ha evidenziato che segnalerà al CDA la necessità di procedere all'armonizzazione del Regolamento alla ripartizione di funzioni tra gli organi della Fondazione.

Ritenuto in diritto

Ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 11, comma 3 lett. c), del d.lgs. 39/2013.

Come rilevato nell'atto di avvio del procedimento, la contestuale titolarità degli incarichi di Presidente dell'ASP *omissis* e della Fondazione *omissis* potrebbe integrare l'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 3, lett. c), del decreto 39 sopra riportata.

È necessario, pertanto, verificare la sussistenza degli elementi costitutivi della suddetta fattispecie, ossia:

- a) natura giuridica dell'incarico di Presidente dell'ASP *omissis* quale amministratore di ente pubblico di livello comunale o provinciale;
- b) natura giuridica dell'incarico di Presidente della Fondazione *omissis* quale incarico di componente di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
 - a) Incarico di Presidente dell'ASP *omissis*

Come rilevato nell'atto di avvio l'Avv. *omissis* ha assunto l'incarico di Presidente dell'ASP *omissis* di *omissis*.

In particolare, è stato nominato componente del Cda con decreto 43 del 28/11/2024 della Sindaca di *omissis*, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del TUEL.

L'art. 7 dello Statuto della ASP prevede infatti che "L'A.S.P. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, tre dei quali nominati dal Sindaco del Comune di *omissis*, uno dal Presidente della Provincia di *omissis* e uno dall'Arcivescovo di *omissis*".

Ai sensi del medesimo articolo il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente. Elezione avvenuta nella seduta di primo insediamento del 2/12/2024.

Occorre innanzitutto verificare la natura giuridica dell'ASP *omissis*, quale ente pubblico.

L'ASP in esame è frutto, nella sua attuale configurazione giuridica, del più ampio e noto fenomeno di trasformazione delle IPAB nelle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona. Tale ente è stato, infatti, istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale *omissis* n. 246 del 29 dicembre 2010, a seguito dell'incorporazione nell'A.S.P. *omissis* delle A.S.P. *omissis*, *omissis* detto di *omissis* e Il *omissis*.

Ai sensi dello Statuto (art. 1), l'ASP in esame non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria, contabile, gestionale e tecnica e opera con criteri imprenditoriali, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla L. R. *omissis* 43/2004 e successive integrazioni e/o modificazioni, ed è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali.

Secondo pacifico orientamento dell'Autorità (cfr. comunicato Presidente ANAC del 10 aprile 2015, delibera ANAC n. 450/2019 e, da ultimo, parere del Presidente relativo al fascicolo UVCAT n. 4869/2023) le ASP appartengono alla categoria degli enti pubblici, ricorrendo di essa tutti gli elementi costitutivi.

Appurata la natura di ente pubblico, risulta necessario verificare l'ambito territoriale di riferimento.

Come affermato nella delibera Anac n. 450/2019, pubblicata sul sito istituzionale, occorre verificare l'elemento sostanziale inerente all'ambito dell'attività svolta.

Nel caso in esame, l'art. 3 dello Statuto dispone che *"In conformità agli scopi originari delle istituzioni e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che hanno concorso alla fusione, l'A.S.P. omissis - omissis costituisce, per il Comune di omissis, il polo di riferimento funzionale in materia di anziani, disabilità e inclusione sociale. L'ASP ha come finalità la gestione e l'organizzazione dell'erogazione di servizi socio assistenziali, in rapporto con i servizi sociali del Comune di omissis e con la Società della Salute di omissis."*

Il successivo art. 4 prevede che *"L'Azienda di Servizi alla Persona fa parte del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali e partecipa alla programmazione di ambito zonale attraverso gli strumenti di competenza della Società della Salute. Nello svolgimento delle attività istituzionali, l'Azienda rispetta gli indirizzi adottati dal Comune di omissis per il perseguimento degli obiettivi e degli scopi fissati dalla programmazione della Società della Salute nelle specifiche aree di intervento. Per l'erogazione di prestazioni e per la gestione degli interventi previsti nella programmazione di cui al comma precedente, l'Azienda stipula contratti di servizio con il Comune, la Società della Salute e in generale con gli enti della zona socio sanitaria nella quale ha sede legale."*

A ciò si aggiunga che, come sopra richiamato, l'ASP è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, tre dei quali nominati dal Sindaco del Comune di *omissis*, uno dal Presidente della Provincia di *omissis* e uno dall'Arcivescovo di *omissis*, ossia tutte istituzioni operative nell'ambito territoriale di *omissis*, o al massimo della sua provincia.

A titolo di completezza si è verificato se la ASP risultasse tra gli enti vigilati da parte della Regione *omissis*. Ebbene, dall'esame del sito istituzionale della Regione *omissis*, sez. Amministrazione trasparente – sottosezione Enti vigilanti – enti del settore sanitario – non figura la ASP in esame. Tale circostanza è stata implicitamente confermata dal RPCT dell'ASP il quale, nel riscontro fornito, ha evidenziato che il Comune di *omissis* è *"ente pubblico di controllo dell'ASP omissis"*.



b) Natura giuridica dell'incarico di Presidente dell'ASP *omissis*

Appurata la natura giuridica di ente pubblico di livello comunale, è occorso verificare se l'incarico di Presidente del Cda possa essere annoverato tra gli incarichi di amministratore.

In sede di atto di avvio del procedimento si è, infatti, chiarito che non ogni incarico di Presidente di cda è automaticamente qualificabile quale incarico di amministratore di ente pubblico, ma unicamente l'incarico che rientra nella definizione di cui all'art. 1, comma 2, lett. l), del d.lgs. 39/13 secondo cui sono amministratori coloro che rivestono un incarico di " *Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico*".

A tal riguardo si rappresenta che l'Autorità, al fine di valutare l'applicabilità delle fattispecie di cui al d.lgs. n. 39/2013 a seguito delle pronunce della giurisprudenza amministrativa (cfr., in particolare, sentenza n. 126 del 2018 del Consiglio di Stato, che ha posto l'accento, ai fini applicativi del d.lgs. n. 39, sulla rilevanza dei poteri dell'organo esecutivo; cfr. anche delibere ANAC nn. 691/2021 e 256/2022), procede ad analizzare – con un approccio casistico – non solo i poteri attribuiti direttamente al Presidente ma anche quelli a lui spettanti, in via mediata, attraverso la presidenza dell'organo collegiale.

Le valutazioni, caso per caso, vengono inoltre effettuate tenendo conto della intervenuta giurisprudenza amministrativa in merito (sentt. TAR Lazio n. 13621/2023 e n. 8171/2024), la quale ha precisato che gli incarichi pubblici di tipo gestionale e/o amministrativo si connotano per l'attribuzione (anche) di funzioni che devono essere esercitate in maniera imparziale e che dunque per definizione, nel sistema delle amministrazioni pubbliche, sono distinte dalla funzione di indirizzo politico/strategico.

Di recente, è intervenuta anche la Sentenza del CdS n. 10215/2024 che, in materia di qualificazione dell'incarico di "amministratore" di cui all'art. 1, comma 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013, ha individuato alcuni atti di "alta amministrazione", indicativi di poteri di indirizzo e coordinamento di competenza dell'organo di indirizzo, distinguendoli dagli atti di "amministrazione attiva", indicativi di poteri gestionali.

Ebbene, si è valutato l'assetto complessivo dell'Azienda in merito alla gestione attraverso lo scrutinio dei poteri attribuiti da Statuto. L'art. 6 dispone che sono organi dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio dei Revisori.

Per ciò che attiene al Presidente, l'art. 8 dispone che " *Il Presidente è il legale rappresentante dell'A.S.P. e la rappresenta in giudizio, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i casi di urgenza. Egli assicura con la sua opera la vigilanza sul buon andamento istituzionale e l'unità di indirizzo dell'Amministrazione. Il Presidente viene eletto in seno al Consiglio di Amministrazione, fra i membri designati dal Comune.*

Convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Compie gli atti che il Consiglio eventualmente gli delega, riferendo periodicamente allo stesso.

Il Presidente ha facoltà di emanare provvedimenti urgenti da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle competenze del Consiglio medesimo. Comunica al Direttore Generale gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e acquisisce le determinazioni e i pareri degli organi di valutazione e controllo strategico. In caso di sua assenza, impedimento temporaneo o vacanza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente eletto dal Consiglio di Amministrazione."

Sulla base di tali attribuzioni, in sede di avvio si è evidenziato che appariva che il Presidente non sia di per sé titolare di funzioni gestionali, quanto delle tipiche funzioni di rappresentanza. Risultava dubbia unicamente la circostanza sopra evidenziata circa la possibilità di compiere atti che il Consiglio gli delega. A tal fine il RPCT ha chiarito, in via preliminare, che il potere di delega disciplinato dall'art. 7 (richiamato nell'art.8) attiene ad atti propri del Consiglio di Amministrazione che, come esplicitato dopo, non afferiscono a funzioni gestionali ma ad atti di indirizzo e controllo della Direzione generale, organo a cui sono deputati i poteri gestionali della ASP *omissis*. In ogni caso la delega non è ammessa per gli atti di alta amministrazione quali "*modifiche dello Statuto e dei regolamenti interni, [...] approvazione dei bilanci e [...] definizione di obiettivi, piani e programmi*". Inoltre, detta previsione statutaria non ha mai trovato applicazione.

Tuttavia, è occorso, sulla base della giurisprudenza sopra citata, valutare altresì le competenze del Consiglio di amministrazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto "*Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda. Definisce gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.*

Il Consiglio di Amministrazione esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) l'elezione del Presidente e del Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento temporaneo o vacanza;*
- b) la nomina del Direttore Generale;*
- c) la definizione di obiettivi, priorità, piani e programmi per l'azione amministrativa e la gestione in coerenza con la programmazione zonale del sistema integrato di servizi;*
- d) l'individuazione e assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie agli organi di direzione per il perseguimento dei fini istituzionali;*
- e) l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;*
- f) la dismissione e l'acquisto dei beni immobili;*
- g) la verifica dell'azione amministrativa e della gestione e dei relativi risultati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;*
- h) l'adozione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni."*

Lo statuto prevede altresì la figura di un Direttore Generale. L'art. 11 dello Statuto dispone che "*La gestione amministrativa dell'A.S.P. è coordinata e diretta dal Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato in relazione alle caratteristiche e all'esperienza professionale e tecnica del*



prescelto. A tal fine l'ASP procederà attraverso un bando pubblico di selezione e la nomina di apposita Commissione che esaminerà i curricula dei candidati e fornirà le proprie proposte al Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale è sottoposto alle norme stabilite per i dirigenti dal D. Lgs. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche. In particolare, il Direttore Generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, ivi compresi i rapporti con gli organismi sindacali, con autonomi poteri di spesa e capacità di impegnare l'A.S.P. verso l'esterno, nei limiti di quanto previsto dal bilancio di previsione approvato dal Consiglio di Amministrazione."

Al fine di meglio valutare i poteri spettanti al Cda, si è presa visione del Regolamento di Organizzazione, pubblicato sul sito istituzionale. Esso prevede all'art. 2, rubricato "Criteri generali di organizzazione", che "il potere di indirizzo e controllo è esercitato dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione secondo quanto indicato agli artt. 6,7,8 dello Statuto dell'Azienda in vigore all'approvazione del presente regolamento e successive modifiche ed integrazioni che potranno essere espresse nel tempo.

Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo Regolamento di organizzazione e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. [...]

Il potere gestionale per il conseguimento degli obiettivi aziendali, realizzazione dei programmi e progetti attuativi, spetta al Direttore Generale secondo quanto indicato all'art.11 dello Statuto dell'Azienda in vigore all'approvazione del presente regolamento e successive modifiche ed integrazioni che potranno essere espresse nel tempo".

In tale contesto di atti è, dunque, apparso necessario procedere ad un'analisi delle tipologie di provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione, condotta tramite verifica dei dati pubblicati sulla Sez. Amministrazione trasparente – sotto sezione Provvedimenti- provvedimenti organi di indirizzo politico.

Dall'elenco dei provvedimenti adottati nel secondo semestre 2024 si ricava che alcuni atti sono certamente riconducibili all'attività di indirizzo dell'ente (a titolo esemplificativo "Approvazione del Programma Triennale 2025-2026-2027 e dell'Elenco annuale dei lavori da avviare nella prima annualità dell'A.S.P. omissis omissis ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni"; Approvazione Piano Triennale delle Forniture di Beni e Servizi dell'A.S.P. omissis omissis per gli anni 2025-2027, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023; Approvazione Piano triennale del Fabbisogno di personale 2025-2027), mentre su alcuni si sono nutriti dubbi sulla loro effettiva portata gestionale. In tal senso, si richiama:

- Autorizzazione al Presidente ai fini della sottoscrizione del contratto di vendita relativo all'immobile sito in omissis, via omissis (...);
- Autorizzazione al Presidente ai fini della sottoscrizione del contratto di vendita relativo all'immobile sito in omissis, via omissis (...);

- Autorizzazione al Presidente ai fini della sottoscrizione del contratto preliminare di vendita relativo al Complesso immobiliare denominato "omissis" di proprietà di A.S.P. *omissis* sito in località *omissis*, viale *omissis* – *omissis (omissis)* (...);
- Autorizzazione al Presidente ai fini della sottoscrizione del contratto di vendita relativo all'immobile sito in *omissis*, via *omissis* (...);
- Autorizzazione per la sottoscrizione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione del contratto di permuta di n. 2 appezzamenti di terreno ubicati nel comune di *omissis (omissis)*, località *omissis* di proprietà (...);
- Autorizzazione al Presidente ai fini della sottoscrizione del contratto definitivo di vendita relativo al Complesso immobiliare denominato "omissis" di proprietà di A.S.P. *omissis* sito in località *omissis*, viale *omissis* – *omissis (omissis)* (...).

In via astratta, dunque, non si è potuto escludere con certezza che al Consiglio, sulla base di quanto indicato nello Statuto e degli atti adottati dal Presidente, spettino delle competenze rientranti nella gestione dell'ASP. Pertanto, si è chiesto a tal fine un chiarimento in merito a tali atti, chiedendone altresì la trasmissione di copia, in particolare di chiarire il procedimento posto alla base di tali atti di autorizzazione ed il ruolo esercitato dal Presidente e dal Consiglio di amministrazione.

Il RPCT ha fornito riscontro in merito, precisando innanzitutto che il Presidente e il Consiglio di amministrazione sono organi titolari di funzioni di indirizzo e verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'ASP, affidata al Direttore Generale, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione.

Circa i dubbi manifestati dalla scrivente Autorità in merito alle delibere di autorizzazione al Presidente alla sottoscrizione di contratti di compravendita definitivi o preliminari è stato rappresentato che il Presidente non svolgerebbe alcun potere gestionale in tali procedimenti in quanto " *Tutte le delibere di CDA costituiscono la fase conclusiva di procedimenti ad evidenza pubblica per l'alienazione del patrimonio immobiliare dell'ASP omissis che sono espressione dei poteri gestionali del Direttore generale dell'ASP ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e dell'art. 2 del Regolamento di organizzazione. In tali procedure, tanto il CDA quanto il suo Presidente svolgono unicamente una funzione iniziale di indirizzo (esplicitata tramite l'approvazione del Piano delle alienazioni dell'Ente, predisposto a cura e sotto la responsabilità del Direttore generale, ulteriore elemento che ne denota il potere gestionale esclusivo) ed una funzione finale di sottoscrizione dell'atto di compravendita conclusivo del procedimento ad evidenza pubblica, che è mera espressione del potere di rappresentanza dell'Ente riconosciuto al Presidente del CDA dallo Statuto*".

In particolare, il RPCT evidenzia le fasi dello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'alienazione del patrimonio immobiliare:

1. In via d'indirizzo, il CDA approva il Piano di alienazioni predisposto dal Direttore generale, che è a sua volta soggetto all'approvazione del Comune di *omissis* in quanto ente pubblico di controllo dell'ASP *omissis* [...]. Si rappresenta che il Piano delle alienazioni immobiliari è funzionale al Programma Triennale ed Elenco triennale dei Lavori Pubblici dell'ASP *omissis*, contemplati da Codesta stessa Autorità quale atto di indirizzo, e non gestionale, posto in capo al CDA;



2. le singole alienazioni sono effettuate tramite la pubblicazione di un bando di gara a cura del Direttore generale (si veda a tal proposito l'art. 8 del Regolamento di organizzazione dell'ASP *omissis*). Il criterio di aggiudicazione viene individuato nel prezzo più alto (ai sensi dell'art. 20 del Regolamento per le alienazioni immobiliari dell'ASP *omissis*) e, pertanto, non lascia margini di discrezionalità;

3. la valutazione delle offerte e la verifica dei requisiti richiesti dai bandi di gara sono effettuati dal Direttore generale (cfr. art. 8 del Regolamento di organizzazione), che individua la proposta vincente e procede egli stesso all'aggiudicazione tramite propria determinazione;

4. nell'ultima fase del procedimento di alienazione il Consiglio di Amministrazione opera in via vincolata: esso prende atto dell'esito della selezione delle offerte frutto dei poteri gestionali del Direttore generale e delibera la sottoscrizione dell'atto di compravendita, a ciò delegando il Presidente o il Vice – Presidente alla firma. La delega alternativa del Presidente o del Vice – Presidente dimostra come le Delibere autorizzative richieste da Codesta Autorità siano atti meramente esecutivi del procedimento di alienazione gestito dal Direttore generale, resi necessari dal potere di legale rappresentanza dell'Ente riconosciuto al Presidente o suo delegato.

A riprova, in alcune delibere elencate si ricava che *"la delibera autorizzativa oggi richiesta è un adempimento, nel rispetto del principio di efficienza e continuità, della precedente attività procedimentale vista la necessità di portare a compimento il procedimento stesso"*.

Il RPCT ha, inoltre, aggiunto che il Presidente del Cda non è titolare di un autonomo potere di spesa, né di utilizzo di una carta di credito aziendale.

Dall'esame degli atti allegati, nonché da quanto chiarito dal RPCT, si può concludere che il Presidente dell'ASP *omissis* non appare allo stato titolare di poteri gestionali, né direttamente né indirettamente in qualità di componente del Cda.

Infatti, ferma la già valutata ripartizione delle competenze tra i vari organi, si ritiene di accogliere positivamente quanto rappresentato dal RPCT, laddove, rispetto agli atti di autorizzazione del Presidente alla sottoscrizione di contratti di compravendita, è stato chiarito – tramite puntuali indicazioni delle fasi e di documentazione – che trattasi di atto espressione del potere di rappresentanza, essendo tutta la procedura, a cominciare dal bando di gara, gestita dal Direttore Generale, secondo le fasi sopra indicate.

Utilizzando la terminologia di recente uso giurisprudenziale, tali atti sono riconducibili, dunque, a poteri di "alta amministrazione", in quanto espressione di poteri di indirizzo.

A tal fine giova evidenziare che i poteri del Direttore Generale di cui all'art. 11 dello Statuto sono meglio dettagliati nell'art. 8 del Regolamento di organizzazione, di cui si riporta quale estratto significativo: *"Il Direttore Generale, esercita le sue funzioni con autonomi poteri di spesa nel rispetto di quanto previsto dal Bilancio di Previsione approvato dal Consiglio di Amministrazione, adottando tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi che impegnano l'Azienda verso l'esterno; [...] il Direttore Generale provvede a: garantire la congruenza e l'attuazione complessiva del Piano di attività dell'Azienda, attraverso il coordinamento delle strategie e dei progetti, la costante analisi dei rapporti di gestione, il controllo dei risultati consuntivi e l'individuazione di eventuali correttivi, congiuntamente con gli Incarichi di Funzione se istituiti e/o i Responsabili di Servizi; presiedere le commissioni di concorso e le gare di appalto; stipulare contratti; sottoscrivere progetti, richieste di autorizzazioni amministrative, edilizie ed urbanistiche"*.

Pertanto, tenuto conto della mancata attribuzione statutaria di poteri gestionali diretti in capo al Presidente, della mancanza di tali poteri anche in capo al Consiglio, della assenza di ulteriori deleghe al Presidente, nonché della presenza di un Direttore Generale al quale competono tutte le competenze gestionali dell'ente, si ritiene di concludere che l'incarico di Presidente dell'ASP non è dotato di deleghe gestionali.

Tanto induce ad escludere la sua qualificazione quale incarico di "amministratore di ente pubblico", e dunque la carenza di uno dei presupposti applicativi.

Tale conclusione rende superflua la qualificazione dell'incarico di Presidente dell' *omissis*.

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio dell'Autorità

Delibera

L'insussistenza dell'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 3, lett. c), del d.lgs. 39/2013 in capo al Presidente dell'ASP *omissis* per contestuale svolgimento dell'incarico di Presidente dell'Orchestra Regionale *omissis*.

Dispone di comunicare la presente delibera ai soggetti interessati al procedimento.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 29 luglio 2025

Il Segretario

Atto firmato digitalmente